

**Decisione n. 43 del 30 settembre 2021**

**OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202115047).**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 18.08.2021, acquisita in pari data al protocollo n. 1434, con la quale la Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso tacito da parte del Comune (OMISSIS) alla richiesta volta ad ottenere copia della documentazione relativa alla pratica avente ad oggetto: "Richiesta risarcimento danni derivanti da insidia per omessa manutenzione e custodia stradale, in favore della Signora (OMISSIS) nata a (OMISSIS) – Istanza di risarcimento trasmessa dal legale della sottoscritta (OMISSIS) con pec del 27.07.2020 e precisamente ai seguenti documenti:

1. Verbale del sopralluogo effettuato in (OMISSIS), all'altezza del civico 3 in virtù del quale la (OMISSIS) società di gestione sinistri per conto di codesto Comune non ha dato corso alla richiesta del risarcimento del sinistro del 04.01.2020 (rif. (OMISSIS)) non ravvisando profili di responsabilità di codesto Comune;
2. Corrispondenza con la società (OMISSIS);
3. Coperture assicurative derivanti dal contratto in essere con la Società (OMISSIS);

**RILEVATO** che la richiesta di riesame risulta regolarmente notificata dall'istante al Comune di (OMISSIS);

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**VISTA** la nota prot. n. 1480 del 27.08.2021 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 30 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

**CONSIDERATO CHE** con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 30 giorni;



Il Difensore Civico

**PRESO ATTO** che il predetto Comune, con nota prot. n. 80795 del 13.09.2021, indirizzata anche all'istante, ha riscontrato la richiesta di questa Difesa Civica, allegando la seguente documentazione:

- Richiesta apertura sinistro – mail ufficio sinistri,
- N. sinistro – mail (OMISSIS),
- Corrispondenza con (OMISSIS),
- Rapporto di sopralluogo tecnico – Prot. 9438 del 02.02.2021,
- Rapporto di sopralluogo tecnico – Prot. 79182 del 08.09.2021;

e rinviando alla documentazione presente sul sito per la consultazione della documentazione di cui al punto 3.;

**PRESO ATTO** altresì che il Comune (OMISSIS), nella stessa nota, ha dichiarato che “sono stati realizzati nuovi sopralluoghi che hanno evidenziato la responsabilità della (OMISSIS) per il sinistro de quo”;

**RITENUTO** pertanto che – in considerazione di quanto esposto ai punti che precedono - l'esame nel merito della richiesta non arreca alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

*Tutto ciò premesso*


**DECIDE**

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dalla Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) la documentazione indicata in premessa, è dichiarata **improcedibile** per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Giandomenico Morra**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.

REGIONE  
ABRUZZO



Il Difensore Civico

22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.